

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Oggetto: D.G.R. 439/2012: “L.R. 24/2011 Norme in materia di politiche giovanili - art. 9, c. 3 - Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili - Approvazione criteri e modalità di iscrizione nell’elenco”. Iscrizione associazioni: anno 2018.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

DECRETA

- Di prendere atto delle istanze di iscrizione nell’albo regionale delle associazioni giovanili, pervenute nei termini e con le modalità indicate nella DGR n. 439/2012, di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che le Associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nell’elenco sono quelle indicate nell’Allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che le Associazioni giovanili non ammesse all’iscrizione nell’elenco sono quelle indicate nell’allegato “C”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi ivi indicati;
- Di notificare il presente provvedimento a tutte le Associazioni richiedenti l’iscrizione;
- Di dichiarare che l’iscrizione decorre dalla data di adozione del presente decreto;
- Di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016, sul sito www.giovani.marche.it e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

Si attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.



Il dirigente
(*Sandro Abelardi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.R. 24 del 5 dicembre 2011 “Norme in materia di politiche giovanili”;
DGR n. 439 del 2 aprile 2012 recante “L.R. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”
-art. 9, comma 3 - Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili - Approvazione criteri e modalità di iscrizione nell’elenco”.

Motivazione

La Legge Regionale n. 24 del 5/12/2011 in materia di politiche giovanili, all’art. 9, co.3, ha istituito l’Elenco regionale delle associazioni giovanili a cui sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio regionale, e che sono composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni. L’elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Al riguardo la Giunta Regionale, con delibera n. 439 del 2 aprile 2012, ha approvato i criteri e le modalità di costituzione ed iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni giovanili, così come disciplinati nell’Allegato “A” della citata delibera.

Per le domande di iscrizione presentate, il suddetto atto stabilisce che la struttura regionale competente individua una commissione interna con il compito di verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Con DDPF n. 14/IPC del 16/03/2018 il Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport ha provveduto a nominare la Commissione interna composta dai Sigg.ri:

- Sandro Abelardi, dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport – Presidente;
- Luisa Paradisi, funzionario P.F. Politiche giovanili e Sport– componente;
- Roberta Spedaletti, funzionario P.F. Politiche giovanili e Sport – componente;
- Silvia Discepoli, P.F. Politiche giovanili e Sport – componente;
- Caterina Zenobi, P.F. Politiche giovanili e Sport – segretario.

Con riferimento a quanto sopra, le Associazioni che hanno fatto pervenire le domande di iscrizione nell’Elenco con le modalità previste dalla delibera sopra citata, sono le seguenti:

- 1) SOCIETA’ SPORTIVA OSTRA CALCIO A.S.D.
Via del Teatro, 11 – 60010 Ostra (AN)
- 2) IMPACT ASSOCIAZIONE CULTURALE
Via Paolo Borsellino, 7/A – 60030 Monte Roberto (AN)
- 3) ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE CLUBIDDU
Via Pozzonuovo, 23 – 61029 Urbino
- 4) NIE WIEM
Via Matteotti, 175 - 60121 Ancona



- 5) PEPE LAB – ASSOCIAZIONE CULTURALE
Piazza della Repubblica, 5 - 60035 Jesi (AN)
- 6) LA GRANDE CALAMITA
Via Salvadori, 49 – 61021 Carpegna (PU)
- 7) ASSOCIAZIONE CULTURALE BABABOOM
Via Speranza, 37 – 63900 Fermo
- 8) ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI VOLONTARIATO “IL CHIOSTRO”
Largo Marconi, 5 - 63853 Montelparo (FM)
- 9) ASSOCIAZIONE CULTURALE ZANDAGRUEL
Piazza Cingolani, 3 -62010 Montecassiano (MC)
- 10) CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DI FERMIGNANO
Via Mazzini, 3 -61033 Fermignano (PU)
- 11) ELSA MACERATA
Via Giovanni Verga, 22 - 63813 Monte Urano (FM)
- 12) ASSOCIAZIONE GIOVANILE MONTALTESE “MYCLAN”
Via Italia, 2 -62010 Montalto delle Marche (AP)
- 13) ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA MORROVALLE
Via Crocette, 14 - 62010 Morrovalle (MC)
- 14) ASSOCIAZIONE U.F.F.A. Ultimate Frisbee Fano Association
Via Liguria, 16 – 61032 Fano (PU)
- 15) ASSOCIAZIONE 62028 - Movimento Giovanile Sarnano
Via Puccini, 50 - 62028 - Sarnano (MC)

In data 28/3/2018 si è riunita la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute e della documentazione presentata.

Come riportato nel relativo verbale di riunione, le Associazioni che possiedono i requisiti di cui all’art. 4 della DGR n. 439/2012 e sono quindi ammissibili all’iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni giovanili sono quelle di seguito indicate (allegato “B”):

- ASSOCIAZIONE IMPACT
Via Paolo Borsellino, 7/A – 60030 Monte Roberto (AN)
- NIE WIEM
Via Matteotti, 175 - 60121 Ancona
- PEPE LAB – ASSOCIAZIONE CULTURALE
Piazza della Repubblica, 5 - 60035 Jesi (AN)
- LA GRANDE CALAMITA
Via Salvadori, 49 – 61021 Carpegna (PU)
- ELSA MACERATA
Via Giovanni Verga, 22 - 63813 Monte Urano (FM)

Per le restanti associazioni la documentazione presentata è risultata incompleta e insufficiente, pertanto le istanze sono risultate inammissibili; alle stesse associazioni sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

L’istanza presentata dalla SOCIETA’ SPORTIVA OSTRA CALCIO A.S.D. di Ostra (AN) risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 4 della DGR n.



439/2012: la compagine sociale non è composta prevalentemente da giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

Con nota prot. n. 351699 del 29/3/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali osservazioni e integrazioni documentali.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE CLUBIDDU di Urbino risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 della DGR n. 439/2012: le associazioni devono essere costituite con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o registrata. E ai sensi dell'art 6, l'associazione non ha presentato copia dell'atto costitutivo e copia dello statuto vigente.

Con nota prot. n. 351508 del 29/3/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali osservazioni e integrazioni documentali.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI VOLONTARIATO "IL CHIOSTRO" di Montelparo (FM) risulta inammissibile per mancanza di uno dei documenti previsti dall'art. 6 della DGR n. 439/2012: relazione sull'attività svolta.

Con nota prot. n. 368775 del 4/4/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni documentali.

Con nota del 13/4/2018, assunta al protocollo in data 27/4/2018 con il n. 464684, l'associazione ha inviato la documentazione richiesta, pertanto, l'istanza di iscrizione si può ritenere ammissibile.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE CULTURALE BABABOOM di Fermo risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 della DGR n. 439/2012: la compagine sociale non è composta prevalentemente da giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

Con nota prot. n. 3515908 del 29/3/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali osservazioni e integrazioni documentali.

Il Presidente dell'associazione ha fatto presente che un socio dell'associazione alla data di scadenza della presentazione dell'istanza (10 febbraio) non aveva ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età, pertanto, in quella data i due terzi dell'associazione erano rappresentati da giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni di età.

Le osservazioni inviate sono meritevoli di accoglimento, pertanto, l'istanza di iscrizione si può ritenere ammissibile.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE CULTURALE ZANDAGRUEL di Montecassiano (MC) risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 della DGR n. 439/2012: la compagine sociale non è composta prevalentemente da giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni. E ai sensi dell'art 6, l'associazione non ha presentato copia dell'atto costitutivo.

Con nota prot. n. 349560 del 29/3/2018 e con nota mail del 9/4/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni documentali.



L'Associazione con nota del 10/4/2018 prot. n. 395816 ha inviato soltanto la documentazione relativa alla composizione della compagine sociale ma non ha trasmesso la copia dell'atto costitutivo (elemento essenziale per l'iscrizione).

L'istanza non è ammissibile per mancanza di documentazione, così come previsto dall'art. 6 della DGR 439/2012.

L'istanza presentata dalla CONSULTA GIOVANILE COMUNALE di Fermignano (PU) risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 della DGR n. 439/2012: il richiedente non è un'associazione giovanile regolarmente costituita.

Con nota prot. n. 351614 del 29/3/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali osservazioni e integrazioni documentali.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE GIOVANILE MONTALTESE "MYCLAN" di Montalto delle Marche (AP) risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 della DGR n. 439/2012: le associazioni devono essere costituite con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o registrata. E ai sensi dell'art. 6, l'associazione non ha presentato copia dell'atto costitutivo e copia dello statuto vigente.

Con nota prot. n. 351408 del 29/3/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali osservazioni e integrazioni documentali.

La documentazione trasmessa dall'associazione in data 24/4/2018 oltre ad essere pervenuta fuori termine risulta illeggibile.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA MORROVALLE (MC) risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 della DGR n. 439/2012: la compagine sociale non è composta prevalentemente da giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

Con nota prot. n. 351370 del 29/3/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni documentali.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE U.F.F.A. Ultimate Frisbee Fano Association di Fano (PU) risulta inammissibile perché inviata e pervenuta fuori termine, ai sensi dell'art. 6 della DGR 439/2012.

Con nota prot. n. 369939 del 4/4/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali osservazioni e integrazioni documentali.

L'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE 62028 Movimento Giovanile di Sarnano (MC) risulta inammissibile perché inviata e pervenuta fuori termine, ai sensi dell'art. 6 della DGR 439/2012.

Con nota prot. n. 351673 del 29/3/2018 la struttura regionale ha comunicato l'inammissibilità della domanda e, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha chiesto la trasmissione di eventuali osservazioni e integrazioni documentali.



A seguito della documentazione integrativa inviata, si ritengono meritevoli di accoglimento le osservazioni ed i chiarimenti presentati dall'Associazione Il Chiostro di Montelparo e dall'Associazione Bababoom di Fermo, pertanto, le istanze di iscrizione risultano ammissibili.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 24/2011, art. 9 co.3, e dalla DGR 439/2012, si ritiene che sussistono i presupposti di legge per ammettere all'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni giovanili le Associazioni di cui all'Allegato "B", e di non ammettere all'iscrizione l'Associazione di cui all'Allegato "C".

Si propone pertanto l'adozione del presente atto, che sarà notificato alle associazioni richiedenti l'iscrizione nell'Elenco regionale.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell'istruttoria

Tenuto conto di quanto sopra espresso, si propone l'adozione di conforme decreto.

Il responsabile del procedimento
(*Luisa Paradisi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

All. A elenco istanze pervenute

All. B associazioni ammesse all'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni giovanili

All. C associazioni non ammesse all'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni giovanili

